

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 8 NOVEMBRE 2022

n. 122



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 24

“Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva”. 70519

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 25

“Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano”. 70526

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 26

“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”..... 70529

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 27

“XI legislatura - 12° provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”..... 70560

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 28

“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”..... 70561

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 24

“Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**Art. 1****Finalità**

1. La Regione Puglia con la presente legge si propone di:
 - a) valorizzare e promuovere il proprio territorio e i suoi prodotti di qualità attraverso l’istituzione delle Strade del vino e delle Strade dell’olio extravergine di oliva, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino) e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000 (Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante “Disciplina delle strade del vino”);
 - b) favorire le attività di ricezione e di ospitalità, nonché l’organizzazione di attività culturali, didattiche e ricreative connesse alle produzioni enologiche e olearie;
 - c) promuovere la formazione professionale, le indagini di mercato, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifica e commerciale a favore degli operatori del settore;
 - d) sviluppare la ricerca nel campo viticolo-enologico, olivicolo-oleario, dei Centri sperimentali, anche organizzando incontri specifici a carattere periodico;
 - e) valorizzare il patrimonio architettonico e ambientale pubblico o privato dei territori interessati dai percorsi segnalati dalle Strade del vino e dalle Strade dell’olio extravergine d’oliva, ai fini dell’accoglienza turistica.

Art. 2**Definizioni**

1. Le Strade del vino e le Strade dell’olio extravergine di oliva, d’ora innanzi denominate Strade, sono percorsi viari inseriti nell’ambito dei territori su cui insistono le produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine e a indicazione geografica, evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto, lungo i quali insistono coltivazioni e strutture produttive, in cui operano aziende agricole singole o associate che, mediante la propria disponibilità ad accogliere visitatori, consentono la promozione dei territori e delle relative produzioni, nonché la fruizione dei prodotti in forma di offerta turistica.

Art. 3**Disciplina delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva**

1. Le Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva sono itinerari enoturistici, oleoturistici, evidenziati

con apposita segnaletica, lungo i quali insistono vigneti, oliveti, cantine, frantoi, valori naturali, culturali e ambientali.

2. Le Strade possono comprendere il territorio relativo a uno o più prodotti a Denominazione di origine protetta (DOP) e a Indicazione geografica protetta (IGP).
3. Le Strade si possono caratterizzare per la presenza di:
 - a) un centro di informazione finalizzato alla diffusione di notizie relative alle attività inerenti alla Strada di riferimento;
 - b) un centro espositivo e di documentazione dedicato, secondo le specifiche realtà produttive e culturali, alla vite e al vino, all'olivo e all'olio, e alla civiltà contadina;
 - c) spazi di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici caratterizzanti la Strada.
4. Le Strade possiedono gli standard minimi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000.

Art. 4

Istituzione di nuove Strade e integrazione delle Strade del vino esistenti

1. Le Strade sono istituite nei territori in cui non sono presenti le strade del vino riconosciute dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, per le quali conserva efficacia il riconoscimento già ottenuto.
2. Le Strade riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate, sia per quanto riguarda gli itinerari sia per quanto riguarda i prodotti, a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso della Strada esistente.
3. Le Strade riconosciute dalla Regione Puglia possono associarsi a livello regionale per la promozione e la valorizzazione del sistema complessivo delle Strade stesse.

Art. 5

Denominazione delle Strade

1. Le Strade adottano una denominazione in cui sono indicati il nome del prodotto o dei prodotti che si intende valorizzare e il nome geografico della zona nel cui ambito territoriale ricade il percorso.
2. Le Strade, riconosciute alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, qualora siano integrate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono modificare la loro denominazione, nonché indicare itinerari aggiuntivi, collegati al percorso preesistente, relativi all'olio extravergine di oliva.

Art. 6

Comitato promotore e riconoscimento delle Strade

1. Per il riconoscimento delle Strade è costituito un Comitato promotore.
2. Il Comitato promotore è composto da aziende agricole, singole o associate, ricadenti nella zona geografica della Strada, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.
3. Gli enti locali interessati dal percorso della Strada possono partecipare al Comitato promotore e a tale scopo sono invitati a farne parte dai soggetti promotori dell'iniziativa.
4. Al Comitato promotore possono partecipare anche i seguenti soggetti:
 - a) le aziende non agricole, presenti nel territorio interessato dalla Strada, che gestiscono impianti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti valorizzati dalla Strada;
 - b) le organizzazioni professionali agricole;
 - c) le associazioni di produttori agricoli riconosciute dalla Regione;

- d) i consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla Strada;
 - e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) interessate dalla Strada;
 - f) gli operatori economici, le istituzioni e le associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento degli obiettivi delle presenti disposizioni.
5. Il Comitato promotore deve essere costituito dai rappresentanti legali delle aziende agricole, con indirizzo produttivo coerente con la denominazione della Strada, che dovranno rappresentare almeno il 30 per cento della superficie relativa ai soggetti di cui al comma 2 cui fa riferimento la denominazione della Strada. Il presidente del Comitato è scelto tra i titolari delle aziende agricole promotrici, sia singole che associate.
6. Il Comitato promotore presenta alla Regione un disciplinare per la realizzazione e per la gestione della Strada. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione e alla gestione della Strada da parte dei componenti.
7. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada.
8. In presenza di più Comitati promotori per il riconoscimento della Strada si dà priorità a quello cui aderiscono aziende agricole con la maggiore superficie agricola di cui al comma 5.
9. La Regione revoca il riconoscimento della Strada qualora si verifichino gravi inadempienze nella gestione della stessa, secondo quanto disciplinato dal regolamento di attuazione.

Art. 7

Comitato di gestione

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della Strada, il Comitato promotore avvia la costituzione, a pena di decadenza del riconoscimento, del Comitato di gestione, aperto anche a soggetti non facenti parte del Comitato promotore, fermo restando che il Comitato di gestione sia rappresentativo di almeno il 30 per cento della superficie agricola a cui fa riferimento la DOP o la IGP. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina del Comitato di gestione.
2. Il Comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e alla gestione della Strada.
3. Il Comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:
- a) procede alla realizzazione e alla gestione della Strada, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000, nel rispetto del disciplinare approvato;
 - b) diffonde, in collaborazione con i produttori agricoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della Strada;
 - c) promuove l'inserimento della Strada nei vari strumenti di promozione economica;
 - d) vigila sul buon funzionamento della Strada;
 - e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni, potendo anche predisporre azioni a carattere didattico-formativo in rapporto con le scuole del territorio;
 - f) presenta le domande di contributo di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e) ed f);
 - g) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.
4. Nel caso in cui si proceda all'integrazione delle Strade del vino di cui all'articolo 4, comma 2, il Comitato di gestione della Strada:
- a) presenta alla struttura regionale competente una nuova proposta del disciplinare della Strada che regoli in particolare l'inserimento dei nuovi prodotti prescelti secondo le specifiche previste dal regolamento di attuazione;

- b) è integrato dai soggetti rappresentativi dei nuovi prodotti prescelti, secondo i requisiti definiti dal regolamento di attuazione;
- c) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

Art. 8

Riconducibilità alle attività agrituristiche

1. Le attività di ricezione e ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui alla legge 26 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni recate dalla vigente normativa regionale in materia di agriturismo.
2. Le cantine e le enoteche presenti nell'ambito di una Strada del vino e aderenti al relativo disciplinare possono effettuare la degustazione e la miscita dei prodotti vinicoli nel rispetto delle norme previste, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 268/1999.

Art. 9

Contributi finanziari

1. Per la realizzazione delle finalità delle presenti disposizioni, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
 - a) realizzazione della segnaletica di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso mappe virtuali con applicazioni sul web;
 - b) allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all'articolo 3, comma 3, in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;
 - c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;
 - d) realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all'interno degli stabilimenti di produzione e di trasformazione, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;
 - e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle Strade singole o associate, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione;
 - f) interventi per la realizzazione di una sagra annuale della Strada, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della Strada.

Art. 10

Monitoraggio e valutazione

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente, comprendente tra l'altro:
 - a) l'elenco delle Strade istituite a seguito delle presenti disposizioni, nonché la composizione dei relativi Comitati;
 - b) l'elenco delle Strade del vino già istituite che abbiano provveduto alla integrazione con i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità;
 - c) l'elenco delle Strade del vino che abbiano provveduto, a seguito dell'integrazione con gli altri prodotti, alla modifica della propria denominazione e all'individuazione di itinerari aggiuntivi, con l'indicazione della nuova denominazione e degli itinerari aggiunti.

Art. 11**Centri di informazione e di accoglienza**

1. I Comitati di gestione di ciascuna Strada possono istituire un centro di informazione e di accoglienza finalizzato all'informazione e alla promozione del prodotto, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.
2. Il centro di cui al comma 1 fornisce informazioni sulle caratteristiche della Strada e sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della Strada stessa. Il centro può porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; può, altresì, fornire pacchetti turistici di breve durata secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'attività del centro di informazione e di accoglienza può essere anche congiunta tra le diverse Strade.

Art. 12**Competenze dei Comuni, della Città Metropolitana di Bari delle Province**

1. I Comuni, la Città Metropolitana di Bari e le Amministrazioni provinciali provvedono alla localizzazione e alla posa in opera della segnaletica informativa lungo le Strade di rispettiva competenza.
2. Alla realizzazione della segnaletica provvedono i Comitati di gestione, sulla base della strategia di comunicazione e di immagine definita dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c).
3. I Comuni, la Città Metropolitana di Bari e le Province sono tenuti a segnalare alla Giunta regionale eventuali violazioni o inadempienze nella attività di gestione della Strada.

Art. 13**Disciplina in materia di oleoturismo**

1. Le attività di oleoturismo in Puglia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di stabilità 2020 - finanziaria), nonché dalle linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica di cui al decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 gennaio 2022.
2. Le attività di promozione e valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva di cui al presente articolo possono essere svolte anche dai Comuni.
3. Le disposizioni attuative in materia di oleoturismo di cui al comma 1, rispetto a specificità riguardanti le costituite e costituende Strade dell'olio extra vergine di oliva, sono approvate con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura.

Art. 14**Regolamento di attuazione**

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni approva il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
 - a) i requisiti di ammissibilità per la costituzione dei Comitati promotori di cui all'articolo 6;
 - b) i requisiti di ammissibilità per la costituzione dei Comitati di gestione esistenti;
 - c) le modalità per giungere a un'immagine coordinata della Strada, anche tramite una specifica e omogenea segnaletica definita con particolare riferimento all'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che,

- nelle vicinanze delle aziende agricole aderenti alla Strada, contiene anche l'indicazione del nome dell'azienda agricola;
- d) gli standard minimi di qualità della Strada, dei soggetti aderenti, del centro informazione, del centro espositivo e di documentazione, degli spazi espositivi e di degustazione;
 - e) le caratteristiche e l'ubicazione degli spazi espositivi e di degustazione;
 - f) la tipologia e le caratteristiche generali delle iniziative relative alle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e);
 - g) le caratteristiche generali relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f);
 - h) le linee guida del disciplinare per la realizzazione e la gestione della Strada;
 - i) le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento;
 - j) le modalità di presentazione della domanda di finanziamento;
 - k) i casi di revoca del riconoscimento della Strada, nonché i casi di revoca dei contributi;
 - l) i tempi e le modalità per l'invio, da parte di ciascun Comitato, della relazione sulle attività da svolgere e di quella amministrativa e finanziaria delle attività svolte.

Art. 15

Rispetto della normativa dell'Unione europea

1. I contributi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea.
2. La struttura regionale competente per le agevolazioni di cui all'articolo 9 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 199.308,00 per l'anno 2022, si provvede con iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale e contestuale riduzione della corrispondente somma dalla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3862 – esercizio 2022.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 novembre 2022

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
RUE Del. Con. N. 115 del 14/05/2022

Allegato 2/1 di D.Lgs. 118/2011

"Discipline delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva"

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
Programma	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
TITOLO	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	1 Spese correnti				
	residui presunti		0,00	0,00	
	previdenze di competenza		0,00	199.308,00	
	previdenze di cassa		0,00	0,00	
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		0,00	0,00	
	previdenze di competenza		0,00	199.308,00	
	previdenze di cassa		0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	
	previdenze di competenza		0,00	199.308,00	
	previdenze di cassa		0,00	0,00	
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
TITOLO	1 Spese correnti				
	residui presunti		0,00	0,00	
	previdenze di competenza		199.308,00	0,00	
	previdenze di cassa		0,00	0,00	
Totale Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		199.308,00	0,00	
	previdenze di competenza		199.308,00	0,00	
	previdenze di cassa		0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		199.308,00	0,00	
	previdenze di competenza		199.308,00	0,00	
	previdenze di cassa		0,00	0,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00	0,00	
	previdenze di competenza		199.308,00	0,00	
	previdenze di cassa		0,00	0,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Firma to-digitalmente da
NICOLA PALADINO
Segretario - TITOLARE

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 25

“Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica delle circoscrizioni dei Comuni di Taranto e Pulsano

1. Le circoscrizioni dei Comuni di Taranto e Pulsano sono modificate mediante incorporazione dal Comune di Taranto al Comune di Pulsano delle aree contermini rappresentate nella cartografia allegata alla presente legge, allegato A.

Art. 2

Rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione territoriale di cui all'articolo 1 sono regolati di comune accordo dai comuni interessati, così come deliberato dagli stessi con i provvedimenti dei rispettivi consigli comunali.

Art. 3

Pianificazione urbanistica

1. I Comuni di Taranto e Pulsano provvedono ad adeguare la pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla nuova dimensione del territorio, come rappresentato dagli elaborati tecnici, regolarmente depositati agli atti della competente sezione regionale, di seguito elencati:
 - a) tavola n. 1, stralcio foglio IGM, scala 1:25.000, riportante lo stato esistente e la modifica territoriale;
 - b) tavola n. 2, analisi modifica territoriale su catastale;
 - c) tavola n. 3, analisi modifica territoriale su CTR;
 - d) tavola n. 4, analisi modifica territoriale su ortofoto;
 - e) tavola n. 5, analisi modifica territoriale su PRG Comune di Taranto;
 - f) tavola n. 6, analisi modifica territoriale con individuazione del nuovo limite comunale.

Art. 4

Norma transitoria

1. I procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono il proprio iter secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale del comune di origine.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede mediante imputazione della spesa per

un importo di euro 15 mila, in termini di competenza e di cassa, a valere sullo stanziamento del bilancio 2022, missione 1, programma 7, titolo 1, capitolo 1740 "Spese per lo svolgimento di referendum di cui alla L.R. 26/73 e successive modifiche".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 novembre 2022

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A



COMUNE DI FOGGIA

PROVINCIA DI FOGGIA

REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Foggia e Polignano

IL SINDACO

CAPI SOTTOSEGRETARIO

CAPI SEGRETERIA

CAPI AMMINISTRAZIONE

CAPI SERVIZI

CAPI FINANZA

CAPI LEGALITÀ

CAPI CULTURA

CAPI SPORT

CAPI TURISMO

CAPI RILEVAMENTO

CAPI PIANIFICAZIONE

CAPI PROTEZIONE CIVILE

CAPI SALUTE PUBBLICA

CAPI ISTRUZIONE

CAPI FORMAZIONE

CAPI RICERCA

CAPI INNOVAZIONE

CAPI DIGITALITÀ

CAPI ENERGIA

CAPI AMBIENTE

CAPI CLIMA

CAPI SOSTENIBILITÀ

CAPI ECONOMIA

CAPI SOCIETÀ

CAPI CULTURA

CAPI SPORT

CAPI TURISMO

CAPI RILEVAMENTO

CAPI PIANIFICAZIONE

CAPI PROTEZIONE CIVILE

CAPI SALUTE PUBBLICA

CAPI ISTRUZIONE

CAPI FORMAZIONE

CAPI RICERCA

CAPI INNOVAZIONE

CAPI DIGITALITÀ

CAPI ENERGIA

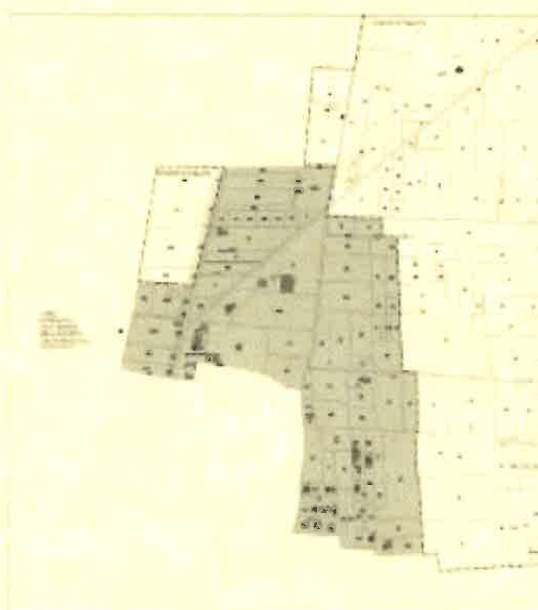
CAPI AMBIENTE

CAPI CLIMA

CAPI SOSTENIBILITÀ

CAPI ECONOMIA

CAPI SOCIETÀ



COMUNE DI FOGGIA

PROVINCIA DI FOGGIA

REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Foggia e Polignano

IL SINDACO

CAPI SOTTOSEGRETARIO

CAPI SEGRETERIA

CAPI AMMINISTRAZIONE

CAPI SERVIZI

CAPI FINANZA

CAPI LEGALITÀ

CAPI CULTURA

CAPI SPORT

CAPI TURISMO

CAPI RILEVAMENTO

CAPI PIANIFICAZIONE

CAPI PROTEZIONE CIVILE

CAPI SALUTE PUBBLICA

CAPI ISTRUZIONE

CAPI FORMAZIONE

CAPI RICERCA

CAPI INNOVAZIONE

CAPI DIGITALITÀ

CAPI ENERGIA

CAPI AMBIENTE

CAPI CLIMA

CAPI SOSTENIBILITÀ

CAPI ECONOMIA

CAPI SOCIETÀ

Codice CFRA: ELO/SOU/2021/00008

OGGETTO: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Foggia e Polignano

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 26

“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge definisce l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e relative disposizioni attuative, nonché il conferimento di tali funzioni alla Città Metropolitana, alle Province e ai Comuni, il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità previste nell'articolo 29, comma 8, del d.lgs. 152/2006.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative nonché le definizioni di cui al d.p.r. 357/1997.
2. Ai fini della presente legge si intende, inoltre, per:
 - a) valutazione preliminare: il procedimento per individuare l'eventuale procedura da avviare per le modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti ricompresi negli allegati A e B;
 - b) fase di consultazione preventiva: la fase di confronto con l'autorità competente finalizzata a definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale;
 - c) fase preliminare al Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR): la fase finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
 - d) procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale: tutti i procedimenti amministrativi di cui alla parte II del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 5 della presente legge;
 - e) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento finale di uno dei procedimenti amministrativi indicati nella parte II del d.lgs. 152/2006 e nell'articolo 5

della presente legge;

- f) installazioni a titolarità pubblica: le installazioni di trattamento rifiuti oggetto di concessione da parte dell'Ente di governo d'ambito o soggette a regolazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ovvero di proprietà dell'Ente di governo d'ambito o dei Comuni, ovvero di proprietà di una società a partecipazione pubblica che ne cura anche la gestione.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica:

- a) ai progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale secondo le modalità del provvedimento autorizzatorio unico regionale, indicati:
 - 1) nell'allegato A;
 - 2) nell'allegato B, qualora l'autorità competente stabilisca di assoggettare al procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VIA;
 - 3) nell'allegato B, quando i progetti sono di nuova realizzazione e ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ovvero all'interno di siti della Rete Natura 2000;
- b) ai progetti assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA, indicati nell'allegato B;
- c) ai progetti sottoposti a VIA di cui all'allegato A per i quali il proponente richiede l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- d) ai progetti ricompresi negli allegati A e B per i quali il proponente richiede all'autorità competente la valutazione preliminare, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi;
- e) ai progetti ricompresi negli allegati A e B realizzati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione;
- f) ai progetti ricompresi negli allegati A e B per i quali sia stata richiesta dal proponente la fase di consultazione preventiva;
- g) alle installazioni assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale indicate nell'allegato C;
- h) ai procedimenti di valutazione di incidenza ambientale per gli interventi non direttamente connessi e necessari a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti nel sito Rete Natura 2000, nonché ai piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che possono avere incidenze significative sul sito stesso;
- i) agli interventi di immersione deliberata in mare, di immersione in ambiente conterminato, di ripascimento, di attività di posa in mare di cavi e condotte indicati nell'allegato D;
- j) alle attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio regionale e nelle acque marino-costiere.

Art. 4 **Autorità competenti**

1. La Regione è competente per i procedimenti relativi ai progetti di cui:
 - a) agli elenchi A.1 e B.1;
 - b) agli elenchi A.2 e B.2, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province o Città Metropolitana;
 - c) all'elenco C.1;
 - d) all'elenco C.2, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province o Città Metropolitana;
 - e) all'elenco D.1;
 - f) all'autorizzazione alle attività di dragaggio oltre le tre miglia nautiche o oltre la batimetria dei duecento metri.
2. La Provincia o la Città Metropolitana di Bari è competente per i procedimenti relativi ai progetti di cui:
 - a) agli elenchi A.2 e B.2;
 - b) agli elenchi A.3 e B.3, la cui localizzazione ricade all'interno di aree naturali protette e/o di siti della Rete Natura 2000;
 - c) agli elenchi A.3 e B.3, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni;
 - d) all'elenco C.2;
 - e) all'elenco D.2;
 - f) all'autorizzazione alle attività di dragaggio fino alle tre miglia nautiche o fino alla batimetria dei duecento metri.
3. Il Comune è competente per i procedimenti relativi ai progetti di cui agli elenchi A.3 e B.3 che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale.
4. Nel caso in cui, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'autorità competente non sia univocamente determinabile, si applicano le disposizioni che seguono:
 - a) per i progetti riconducibili alla competenza di Regione e Provincia o Città Metropolitana di Bari, ovvero di Regione e Comune, l'autorità competente è la Regione Puglia;
 - b) per i progetti riconducibili alla competenza di Provincia o Città Metropolitana di Bari e Comune, l'autorità competente è la Provincia o Città Metropolitana.
5. La Regione è autorità competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione di cui all'articolo 5, commi da 1 a 8 per le installazioni di titolarità pubblica indicate nell'elenco C.1 dell'allegato C, non operando, in caso di contrasto, le deleghe previste nella presente legge.
6. La Regione è autorità competente per i procedimenti di valutazione preliminare di cui all'articolo 5, comma 4, nell'ambito dei riesami e/o aggiornamento per modifica di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza regionale, non operando, in caso di contrasto, le deleghe previste nella presente legge.
7. La Regione è autorità competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione di cui all'articolo 5 commi da 1 a 8 per le installazioni indicate nell'elenco C.2, punti 5.2 e 5.4 dell'allegato C, indipendentemente dalla titolarità, non operando, in caso di contrasto, le deleghe previste nella presente legge.
8. La Regione è autorità competente per i procedimenti di valutazione di incidenza, di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale secondo le modalità del PAUR che ineriscono a progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, sia stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o dei suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche. Le eventuali successive istanze di modifica del provvedimento regionale di valutazione di incidenza, di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale emesso per il progetto oggetto di finanziamento, sono di competenza regionale sino a completa realizzazione del progetto.
9. I procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione di incidenza ambientale ed i procedimenti

autorizzativi di cui alla presente legge riguardanti progetti candidati a finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono di competenza regionale, non operando le deleghe previste nella presente legge.

10. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente legge e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), l'autorità competente è determinata in conformità alle previsioni di quest'ultimo, non operando le deleghe previste nella presente legge.

11. I procedimenti di valutazione preliminare, di consultazione preventiva, nonché quelli relativi alla fase preliminare al PAUR sono di competenza dell'autorità individuata ai sensi dei commi da 1 a 8.

12. I procedimenti relativi a progetti ricadenti negli allegati A e B, già realizzati o in corso di realizzazione senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA ovvero i procedimenti che conseguano all'annullamento in sede giurisdizionale o in sede di autotutela decisoria del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, sono di competenza dell'autorità individuata ai sensi dei commi precedenti.

13. La Regione è competente per i procedimenti di valutazione di incidenza ambientale:

- a) relativi a piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti;
- b) relativi a interventi, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Province o Città Metropolitana, che seppure non direttamente connessi e necessari a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti nel sito Rete Natura 2000, possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sul sito.

14. La Provincia o la Città Metropolitana di Bari è competente per i procedimenti di valutazione di incidenza ambientale relativi a interventi, ivi compresi quelli la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni, che seppure non direttamente connessi e necessari a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti nel sito Rete Natura 2000, possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sul sito.

15. Il Comune è competente per i procedimenti di valutazione di incidenza previsti dal regolamento regionale 28 settembre 2005, n. 24 (Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria – pSIC - e in zone di protezione speciale - ZPS). Al Comune spetta altresì la competenza per i procedimenti di valutazione di incidenza degli interventi minori indicati dall'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 57 della l. 221/2015.

16. Per le procedure di valutazione di incidenza ambientale, non già ricomprese in procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o in procedimenti di VIA, che ineriscono a progetti per la cui realizzazione è necessario approvare una variante urbanistica, non operano le deleghe previste nella presente legge, trovando applicazione le norme di cui alla l.r. 44/2012.

17. Le procedure di valutazione di incidenza ambientale ricomprese in procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o in procedimenti di VIA ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall'autorità competente VIA che estende le proprie valutazioni alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza.

18. Nel caso in cui, per effetto di sopravvenute modifiche della disciplina nazionale in materia di VIA, VINCA e AIA, le disposizioni regionali che definiscono progetti e attività degli allegati A, B e C e l'autorità competente non risultino coerenti con le novelle introdotte dal legislatore nazionale, si applicano le disposizioni nazionali come novellate fino all'adeguamento della disciplina regionale alle modifiche sopravvenute e fatta salva la ripartizione tra le autorità competenti come definite nei commi precedenti. In particolare:

- a) i nuovi progetti inseriti negli elenchi degli Allegati III e IV alla parte Seconda del d.lgs. 152/2006 sono direttamente ascritti alle competenze della Regione Puglia;

- b) i progetti già ricompresi negli elenchi degli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 la cui descrizione risulti modificata, rimangono nelle competenze dell'autorità individuata ai sensi dei commi precedenti, purché le modificazioni non comportino che il progetto, per variazioni di soglie o tipologia, sia riconducibile ad altro elenco degli allegati alla presente legge;
- c) i progetti non più ricompresi negli elenchi degli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 non sono soggetti all'applicazione della presente legge.

19. Nel caso in cui le attività indicate nell'allegato D siano ricomprese in interventi assoggettati a VIA, il procedimento di autorizzazione ambientale è condotto dalla autorità competente all'istruttoria del procedimento di valutazione di impatto ambientale in conformità all'articolo 109, comma 5-bis, del d.lgs. 152/2006, che rilascia il conseguente provvedimento.

20. Nel caso in cui le attività di dragaggio siano ricomprese in interventi assoggettati a VIA, il relativo procedimento di autorizzazione ambientale è condotto dall'autorità competente all'istruttoria del procedimento di VIA, che rilascia il conseguente provvedimento.

21. L'autorità competente allo svolgimento del procedimento di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 e alla conseguente adozione del PAUR è la medesima cui compete l'adozione del provvedimento di VIA, secondo le attribuzioni indicate nel presente articolo.

Art. 5

Procedimenti amministrativi

1. Al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19 del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.
2. Al procedimento di valutazione di impatto ambientale e per il rilascio del PAUR si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.
3. Ai procedimenti relativi a progetti realizzati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ovvero a quelli conseguenti all'annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela decisoria dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA, relativi a un progetto, già realizzato o in corso di realizzazione, ricadente negli allegati A e B, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006.
4. Al procedimento di valutazione preliminare si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.
5. Al procedimento relativo alla fase preliminare al PAUR si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26-bis del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.
6. Al procedimento relativo alla fase consultazione preventiva si applicano le disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.
7. Al procedimento di valutazione di incidenza ambientale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e relative disposizioni attuative.
8. Ai procedimenti di rilascio dell'AIA e a quelli di modifica, rinnovo e riesame dell'AIA si applicano le disposizioni contenute nel titolo III-bis, della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.
9. Al procedimento di autorizzazione per l'immersione deliberata in mare, l'immersione in ambiente conterminato, ripascimento, attività di posa in mare di cavi e condotte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 109 del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.

Art. 6

Disposizioni particolari

1. Per i progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, trovano applicazione le disposizioni di

cui al decreto del Ministro dell'ambiente 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).

2. Le istanze per l'avvio di tutti i procedimenti di cui alla presente legge, corredate della documentazione prescritta per legge, devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica a pena di improcedibilità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione e i sistemi messi a disposizione dall'autorità competente. Le autorità competenti pubblicano sui rispettivi portali web modelli e istruzioni occorrenti per la presentazione delle istanze.

Art. 7

Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali

1. Nel caso di progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, localizzati sul territorio di più Regioni, il soggetto proponente invia alle Regioni interessate una comunicazione contenente l'indicazione:

- a) dell'oggetto/titolo del progetto proposto;
- b) della tipologia progettuale come da allegati al d.lgs. 152/2006, con specifico riferimento puntuale agli elenchi ivi riportati;
- c) dell'autorità che il proponente individua quale competente a svolgere la procedura richiesta.

2. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione ed autorizzazione ambientale si esprime sull'individuazione dell'autorità competente effettuata dal proponente. Decorso tale termine senza che sia stata formalmente comunicata dalla struttura regionale una diversa decisione, si considera assentita l'individuazione dell'autorità competente comunicata dal proponente.

3. Ove l'autorità individuata sia la Regione Puglia, la struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione ed autorizzazione ambientale adotta il provvedimento finale espresso, sentita l'altra Regione.

4. Nei casi in cui l'autorità individuata dal proponente non sia la Regione Puglia, la struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale esprime le proprie osservazioni e adotta il relativo provvedimento in conformità alle scansioni procedurali, sentite le Province/Città Metropolitana ed i Comuni interessati, nonché gli Enti e le Agenzie regionali con competenza in materia ambientale e di salute pubblica. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di competenza di altri Enti ed Amministrazioni, rimangono di esclusiva competenza di questi ultimi.

5. Nei casi di cui al comma 1, quando si manifesti un contrasto tra le valutazioni e le decisioni espresse delle autorità regionali interessate, si applica l'articolo 31 del d.lgs. 152/2006.

Art. 8

Partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale

1. Nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale è espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta. A tal fine la struttura regionale che svolge le funzioni di autorità competente chiede alle amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di esprimersi entro trenta giorni, fatto salvo l'eventuale diverso termine assegnato.

Art. 9

Poteri sostitutivi

1. In caso di inerzia da parte degli enti delegati nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalle deleghe conferite con la presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, a seguito di istanza del soggetto proponente, assegna all'ente delegato inadempiente un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale provvede in via sostitutiva. Gli oneri derivanti dalla suddetta nomina sono posti a carico dell'Ente delegato rimasto inerte.

Art. 10

Norme generali di organizzazione

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, le autorità competenti che necessitano di adeguato supporto tecnico-scientifico, hanno facoltà di istituire e nominare, secondo i propri ordinamenti, una o più Commissioni tecniche composte da figure professionali in possesso di adeguata qualificazione in materie tecnico-ambientali.
2. Nell'esercizio delle prerogative delle Regioni contemplate dal d.lgs. 152/2006, con regolamenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, la Regione può disciplinare i procedimenti amministrativi oggetto della presente legge:
 - a) definendo procedure semplificate di conduzione dei procedimenti, anche non disciplinati dalle disposizioni nazionali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e razionalizzando i termini procedurali;
 - b) definendo procedure semplificate di coordinamento per il rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di competenza di diverse autorità coinvolte.
3. La Giunta regionale:
 - a) con regolamento istituisce la Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali tenuto conto delle previsioni dell'articolo 11, definendone la composizione, le modalità di designazione dei componenti, il funzionamento, l'organizzazione e i compensi;
 - b) con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, definisce le modalità di comunicazione all'autorità competente AIA per i procedimenti inerenti alle modifiche progettate delle installazioni, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006 nonché le procedure per l'espletamento del relativo procedimento;
 - c) con propria deliberazione disciplina le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, per gli interventi che possano avere incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - d) con propria deliberazione definisce i contenuti minimi informativi, il formato e la modalità di presentazione telematica dell'istanza di avvio dei procedimenti di cui all'articolo 5;
 - e) con propria deliberazione aggiorna l'importo e le modalità di calcolo degli oneri per la presentazione delle istanze di avvio dei procedimenti di cui all'articolo 5 riportati nell'allegato E;
 - f) con appositi regolamenti istituisce le eventuali ulteriori Commissioni tecniche regionali, definendone la composizione, le modalità di designazione dei componenti, il funzionamento, l'organizzazione e i compensi.

Art. 11**Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali**

1. La Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera a), è l'organo tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnico-scientifico all'autorità regionale competente per i procedimenti di valutazione ed autorizzazione di cui all'articolo 5. La Commissione tecnica per le valutazioni ambientali svolge, inoltre, funzioni di assistenza ai fini dell'istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel corso del procedimento.
2. I costi di funzionamento della Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali di cui al comma 1, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, sono finanziati su base annuale in misura complessivamente non superiore all'ammontare degli oneri istruttori per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per i procedimenti di cui all'articolo 5, versati dai proponenti nel bilancio regionale ed introitati nel capitolo di entrata E3062130, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per le finanze dell'Ente. I compensi sono definiti con regolamento attuativo della Giunta regionale. Lo stesso regolamento disciplina, inoltre, i casi di decurtazione dei compensi spettanti ai componenti in caso di ritardo nello svolgimento delle attività devolute alla Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali.
3. La Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali opera presso la struttura regionale che svolge le funzioni di autorità competente nei procedimenti di valutazione e autorizzazione di cui all'articolo 5.
4. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali sono disciplinate dal regolamento regionale 27 luglio 2022, n. 7 (Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica per le valutazioni ambientali).

Art. 12**Oneri istruttori**

1. Qualunque soggetto, pubblico o privato, che presenta istanza per l'espletamento dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale è tenuto al versamento degli oneri istruttori.
2. Nei casi di procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientali aventi quale autorità competenti enti o amministrazioni differenti, l'istante è tenuto a corrispondere gli oneri a ciascuna amministrazione per la procedura di rispettiva competenza.
3. Dagli oneri istruttori introitati per i procedimenti di valutazione ambientale avviati in seguito a provvedimento espresso di assoggettamento a VIA o Valutazione ambientale strategica (VAS) è scomputato l'importo degli oneri già versati per la procedura di verifica di assoggettabilità espletata.
4. I proventi degli oneri istruttori introitati ai sensi del presente articolo sono destinati a finanziare:
 - a) le attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 10;
 - b) le attività di vigilanza, monitoraggio e controllo ambientale circa l'ottemperanza alle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti previsti nella presente legge;
 - c) le attività di formazione e aggiornamento del personale in materia ambientale;
 - d) il potenziamento delle dotazioni strumentali e informatiche delle strutture amministrative;
 - e) il costo del personale per l'esercizio della funzione.
5. L'importo e le modalità di calcolo degli oneri di cui al presente articolo sono riportati nell'allegato E.

Art. 13**Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni

previste dall'articolo 29 del d.lgs. 152/2006 sono destinati a finalità di tutela ambientale, al miglioramento delle attività di vigilanza ambientale, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 d.lgs. 152/2006 ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.

Art. 14

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle norme vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 15

Norme transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.
2. I regolamenti e le specifiche disposizioni aventi contenuto regolatorio approvate con atti della Giunta regionale, e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, sono applicabili sino all'adozione e alla pubblicazione sul b.u.r.p. dei regolamenti e delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 10.

Art. 16

Abrogazioni

1. Fatte salve le previsioni dell'articolo 15, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) e sono abrogate le disposizioni o indicazioni contenute in leggi, regolamenti, deliberazioni, circolari, atti dirigenziali o altri documenti regionali, comunque denominati, in contrasto con la presente legge.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Al fine di ristorare la Città Metropolitana di Bari e le Province per l'esercizio delle deleghe di competenza in materia di PAUR a far data dal 2017, anno di introduzione del PAUR con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), sino al 21 settembre 2021, data di entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2021, n. 33, è stanziato l'importo di euro 2 milioni, in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2022 sulla missione 9, programma 2, titolo 1, previa applicazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021, a valere sulle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata n. E2032400.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 novembre 2022

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato A - Interventi soggetti a V.I.A. obbligatoria

Allegato A - Interventi soggetti a V.I.A. obbligatoria		
Elenco A1 Progetti di competenza della Regione	A1. a)	Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
	A1. b)	Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del d.lgs. 152/2006); - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del d.lgs. 152/2006); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II del d.lgs. 152/2006); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi.
	A1. c)	Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
	A1. d)	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
	A1. e)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs.152/2006.
	A1. f)	Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
	A1. g)	Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n.1443.



REGIONE PUGLIA

	A1. h)	Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.
	A1. i)	Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
	A1. j)	Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
	A1. k)	Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
	A1. l)	Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente elenco A1, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente elenco A1.
	A2. a)	Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
	A2. b)	Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
	A2. c)	impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità supera le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
	A2. d)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.



REGIONE PUGLIA

Elenco A2 Progetti di competenza della Provincia	A2. e)	Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
	A2. f)	Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 metri cubi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 metri cubi.
	A2. g)	Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 metri cubi oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
	A2. h)	Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
	A2. i)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); c) 900 posti per scrofe.
	A2. j)	Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
	A2. k)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19.
	A2. l)	Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente elenco A2, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente elenco A2.
Elenco A3 Progetti di competenza del Comune	A3. a)	Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha.
	A3. b)	Strade urbane di scorrimento.
	A3. c)	Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente elenco A3, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente elenco A3.



REGIONE PUGLIA

Allegato B - Interventi soggetti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Allegato B - Interventi soggetti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.			
Elenco B1 - Progetti di competenza della Regione	Industria energetica ed estrattiva	B1. a)	Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
		B1. b)	Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.
		B1. c)	Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
	Progetti di infrastrutture	B1. d)	Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare, esclusi gli interventi di manutenzione/ripristino delle opere esistenti rigide, morbide, non convenzionali, in assenza di modifiche in termine di estensione (localizzative, dimensionali, tipologiche, di materiali, ecc.) o entità rispetto all'opera esistente e operazioni di ripristino degli arenili, anche finalizzati alla manutenzione periodica (stagionale) o al ripristino, parziale o totale, del profilo di spiaggia originario.
		B1. e)	Recupero di suoli dal mare per una superficie che supera i 10 ha.
	Altri progetti	B1. f)	Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
		B1. g)	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate.
		B1. h)	Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 152/2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi.
		B1. i)	Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
		B1. j)	Progetti di cui all'Elenco A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
Elenco B2 - Progetti di		B2. a)	Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari.
		B2. b)	Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari.



REGIONE PUGLIA

competenza della Provincia	Agricoltura	B2. c)	Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini.
		B2. d)	I progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari.
		B2. e)	Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari.
		B2. f)	Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano superficie superiore a 200 ettari.
	Industria energetica ed estrattiva	B2. g)	Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r. d. 1443/1927, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. 22/2010, incluse le relative attività minerarie.
		B2. h)	Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza complessiva superiore a 1 MW.
		B2. i)	Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
		B2. j)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.
		B2. k)	Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r. d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.
		B2. l)	Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto 152/2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.
	Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali	B2. m)	Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.
		B2. n)	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
		B2. o)	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
		B2. p)	Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno.



REGIONE PUGLIA

	B2. q)	Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
	B2. r)	Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano volume superiore a 30 metri cubi.
	B2. s)	Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.
	B2. t)	Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.
	B2. u)	Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.
	B2.v)	Cokerie (distillazione a secco di carbone).
	B2.w)	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo.
	B2.x)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
	B2.y)	Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
	B2.z)	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno.
Industria dei prodotti alimentari	B2.aa)	Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno.
	B2.bb)	Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
	B2.cc)	Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 t/giorno su base annua.
	B2.dd)	Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
	B2.ee)	Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superano 50.000 metri cubi di volume.
	B2. ff)	Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno.



REGIONE PUGLIA

		B2.gg)	Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
		B2.hh)	Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.
		B2.ii)	Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
	Industrie dei tessili, del cuoio, del legno, della carta	B2.jj)	Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.
		B2.kk)	Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
		B2. ll)	Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
		B2. mm)	Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
	Industria della gomma e delle materie	B2.nn)	Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.
	Progetti di infrastrutture	B2.oo)	Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo.
		B2.pp)	Strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis del D.Lgs. 152/2006 e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III del D.Lgs. 152/2006, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento di strade esistenti.
		B2.qq)	Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
		B2.rr)	Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua, esclusi gli interventi finalizzati a garantire il regolare deflusso delle acque e l'efficienza strutturale e funzionale delle opere idrauliche esistenti.
		B2.ss)	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del d. lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del d. lgs. 152/2006).



REGIONE PUGLIA

		B2.tt)	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del d. lgs. 152/2006).
		B2.uu)	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 metri cubi oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del d. lgs. 152/2006).
		B2.vv)	Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 metri cubi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d. lgs. 152/2006).
		B2. ww)	Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
		B2.xx)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d. lgs. 152/2006.
		B2.yy)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d. lgs. 152/2006.
	Altri progetti	B2.zz)	Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 metri cubi, o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
		B2. aaa)	Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore.
		B2. bbb)	Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.
		B2. ccc)	Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 metri quadrati.
		B2. ddd)	Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superano 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.
		B2. eee)	Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
		B2. fff)	Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi.
		B2. ggg)	Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
		B2. hhh)	Progetti di cui all'Elenco A2, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.



REGIONE PUGLIA

		B2. iii)	Modifiche o estensioni di progetti di cui all'elenco A2 o all'elenco B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'elenco A2).
Elenco B3 - Progetti di competenza del Comune	Progetti di infrastrutture	B3. a)	Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari.
		B3. b)	Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto.
		B3. c)	Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone.
		B3. d)	Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
	Altri progetti	B3. e)	Cave e torbiere.
		B3. f)	Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
		B3. g)	Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno.
		B3. h)	Progetti di cui all'Elenco A3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
		B3. i)	Modifiche o estensioni di progetti di cui all'elenco A3 o all'elenco B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'elenco A3).



REGIONE PUGLIA

C.1 – AIA Competenza Regionale

Sono di competenza regionale le installazioni a titolarità pubblica che svolgono le attività di seguito elencate:

5. Gestione dei rifiuti	
5.1.	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio.
5.2.	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.



REGIONE PUGLIA

5.3.	a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs 152/2006: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs 152/2006: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
5.4.	Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
5.5.	Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
5.6.	Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.



REGIONE PUGLIA

C.2 – AIA Competenza Provinciale o Città Metropolitana

Sono di competenza della Provincia o Città Metropolitana le installazioni che svolgono le attività di seguito elencate:

1. Attività energetiche	
1.1.	Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.
1.2.	Raffinazione di petrolio e di gas.
1.3.	Produzione di coke.
1.4.	Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
1.4-bis	Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006.
2. Produzione e trasformazione dei metalli	
2.1.	Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2.	Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora.
2.3.	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.
2.4.	Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
2.5.	Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli.



REGIONE PUGLIA

2.6.	Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 metri cubi.
3. Industria dei prodotti minerali	
3.1.	Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio: a) produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
3.2.	Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3.	Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.
3.4.	Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.
3.5.	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
4. Industria chimica	
4.1.	Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; j) sostanze coloranti e pigmenti; k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2.	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.



REGIONE PUGLIA

4.3.	Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4.	Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi.
4.5.	Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi.
4.6.	Fabbricazione di esplosivi.

5. Gestione dei rifiuti	
5.1.	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio.
5.2.	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.



REGIONE PUGLIA

5.3.	a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento. 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
5.4.	Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
5.5.	Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
5.6.	Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.
6. Altre attività	
6.1.	Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 metri cubi al giorno.
6.2.	Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.
6.3.	Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.



REGIONE PUGLIA

6.4.	a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno. b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a: • 75 se A è pari o superiore a 10; oppure • $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi. L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).
6.5.	Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
6.6.	Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40.000 posti pollame; b) con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe.
6.7.	Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.
6.8.	Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
6.9.	Cattura di flussi di CO ₂ provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità d. lgs. 162/2011.
6.10.	Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 metri cubi al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.
6.11.	Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.



REGIONE PUGLIA

Allegato D – Autorizzazione all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

D.1 – AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA REGIONALE

1. Attività di immersione deliberata in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, in aree ubicate ad una distanza dalla costa superiore alle 3 miglia nautiche o oltre la batimetria dei 200 metri non ricomprese in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394.

D.2 – AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA PROVINCIALE/CITTA’ METROPOLITANA

1. Attività di ripascimento mediante apporto sulla spiaggia emersa e/o sommersa, prioritariamente in relazione a fenomeni di erosione della costa, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi.
2. Attività di immersione in ambiente con terminato, mediante deposizione in strutture di contenimento a diverso grado di permeabilità, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi.
3. Attività di immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e la innocuità ambientale.
4. Movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte non facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati.



REGIONE PUGLIA

Allegato E - Oneri istruttori

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA [€]	Quota Variabile (1)
Verifica di assoggettabilità a VIA, anche comprensiva di V.I.	800,00	0,02 %
Valutazione di impatto ambientale, anche comprensiva di V.I.	1.500,00	0,05 %
Autorizzazione Integrata Ambientale	DGR n. 36 del 12/01/2018	
Procedura di VIA ed AIA in capo al medesimo Ente	Solo oneri AIA	
Procedura di VIA e VAS in capo al medesimo Ente, anche comprensiva di V.I.	2.500,00	0,06%
Procedura coordinata Verifica di VIA e Verifica di VAS, anche comprensiva di V.I.	1.800,00	0,02%
Valutazione di incidenza progetti, interventi o attività - livello I (Screening).	120,00	
Valutazione di incidenza progetti, interventi o attività - livello II (Appropriata).	120,00	0,02%
Valutazione di incidenza di piani e programmi - livello I (screening).	500,00	
Valutazione di incidenza di piani e programmi - livello II (Appropriata).	500,00	0,02%
Valutazione preliminari ex art.6, comma 9, del d.lgs. 152/2006.	400,00	
Verifiche di ottemperanza	1.000,00	
Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA.	300,00	
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.	300,00	
Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica di piani e programmi / modifiche e aggiornamenti di piani e programmi, anche comprensiva di V.I.	1.000,00	
Valutazione ambientale strategica di piani e programmi/modifiche e aggiornamenti di piani e programmi, anche comprensiva di V.I.	2.000,00	



REGIONE PUGLIA

- 1) Le percentuali vanno applicate al valore delle opere da realizzare, da intendersi determinato dalla somma degli importi a disposizione della stazione appaltante e degli importi dei lavori, al netto dell'IVA, come risultante dal quadro economico dell'intervento per le opere pubbliche o da attestazione del proponente per le opere private.



REGIONE PUGLIA

Allegato n. 6/1 al D.Lgs. 118/2011

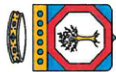
Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 Ref. Del. Com. N. 115 del 19/10/2023

"Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ENTRATE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023 (*)		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 (*)	
		VARIAZIONI		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00		0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00		0,00	
	Utilizzo avanzo di amministrazione			2.000.000,00		0,00	
	Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità			0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				0,00		0,00	
	redditi presunti			0,00		0,00	
	previdenze di competenza			2.000.000,00		0,00	
	previdenze di cassa			0,00		0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				0,00		0,00	
	redditi presunti			0,00		0,00	
	previdenze di competenza			2.000.000,00		0,00	
	previdenze di cassa			0,00		0,00	

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
 Responsabile - TIRF

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



REGIONE PUGLIA

Allegato n.5/1 al D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riguardante i dati d'interesse del Tesoriere

RUE Det. Cons. N. 116 del 19/10/2022

"Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISTO AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISTO AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
Programma	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
TITOLO	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	1 Spese correnti		0,00	0,00	
			2.500.000,00	0,00	
Totale Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,00	0,00	
			2.500.000,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	
			2.500.000,00	0,00	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	1 Fondo di riserva		0,00	0,00	
TITOLO	1 Spese correnti		0,00	2.500.000,00	
Totale Programma	1 Fondo di riserva		0,00	0,00	
			0,00	2.500.000,00	
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	
			0,00	2.500.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00	0,00	
			2.500.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00	0,00	
			2.500.000,00	0,00	
			2.500.000,00	2.500.000,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 27

“XI legislatura - 12° provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73,
comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011,
come modificato dal d.lgs. 126/2014**

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio in favore dell’avvocato Nicola Grippa, a titolo di spese legali, per un importo complessivo di euro 974,69, di cui euro 668,00 per compensi, euro 100,20 per rimborso spese generali 15 per cento ed euro 206,46 per IVA e Cap, derivante da ordinanza di assegnazione delle somme del 29 luglio 2020 del Tribunale di Bari, r.g.e. n. 384/2020, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d’uscita n. 268 e 269 del mese di settembre 2022.

Art.2

Norma finanziaria

1. Al finanziamento della spesa di cui all’articolo 1, si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, piano dei conti finanziari 1.03.02.99.002, capitolo 3054 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 novembre 2022

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 28

“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, in armonia con la legislazione europea, statale e regionale in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, disciplina misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.

2. A tal fine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, ove pertinenti, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, anche relative a strutture esistenti e in attività alimentate con combustibili di natura fossile.

3. La Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, cura i negoziati con i soggetti indicati al comma 2 al fine di sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) ridurre le ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio;
- b) garantire il miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche;
- c) promuovere il risparmio energetico e la riconversione verso l'impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del reddito energetico regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del Reddito energetico regionale), e la creazione di comunità energetiche;
- d) realizzare interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano;
- e) indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale.

La Giunta monitora l'esecuzione degli accordi.

4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la determinazione e il monitoraggio delle misure di compensazione e delle misure di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al comma 3.

Art. 2

**Misure di compensazione territoriale relative agli
impianti e alle infrastrutture di gas**

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 1 della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della lettera

f), della l. 239/2004, al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi e tenuto conto della mancata corresponsione di qualsiasi forma d'indennizzo o investimento anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale, è disposta per ogni impianto o infrastruttura, nella misura del 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese.

2. I soggetti di cui al comma 1 cedono il gas ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali e alle società di vendita, al prezzo decurtato dall'ammontare della compensazione disposta dal comma 1, affinché il corrispettivo sia detratto a titolo di sconto in fattura alle utenze domestiche delle famiglie pugliesi. Lo sconto deve essere espressamente indicato in ogni fattura.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 predispongono un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. La verifica di conformità dell'accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento entro i successivi 30 giorni.

4. Alle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas, anche in esercizio, si aggiungono le misure di compensazione e riequilibrio ambientale con il procedimento di cui all'articolo 1.

Art. 3

Oneri informativi e delega alla Giunta regionale

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, rendono accessibili alla Regione Puglia, che garantisce la riservatezza delle informazioni nel rispetto della normativa applicabile, i dati annuali sui volumi di produzione e trasporto, sui costi di produzione applicati e sui proventi.

2. La Giunta regionale è autorizzata a modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di garantire positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze civili e produttive del territorio regionale ovvero per la necessità di adeguamento alla normativa nazionale inderogabile.

Art. 4

Disposizione finanziaria

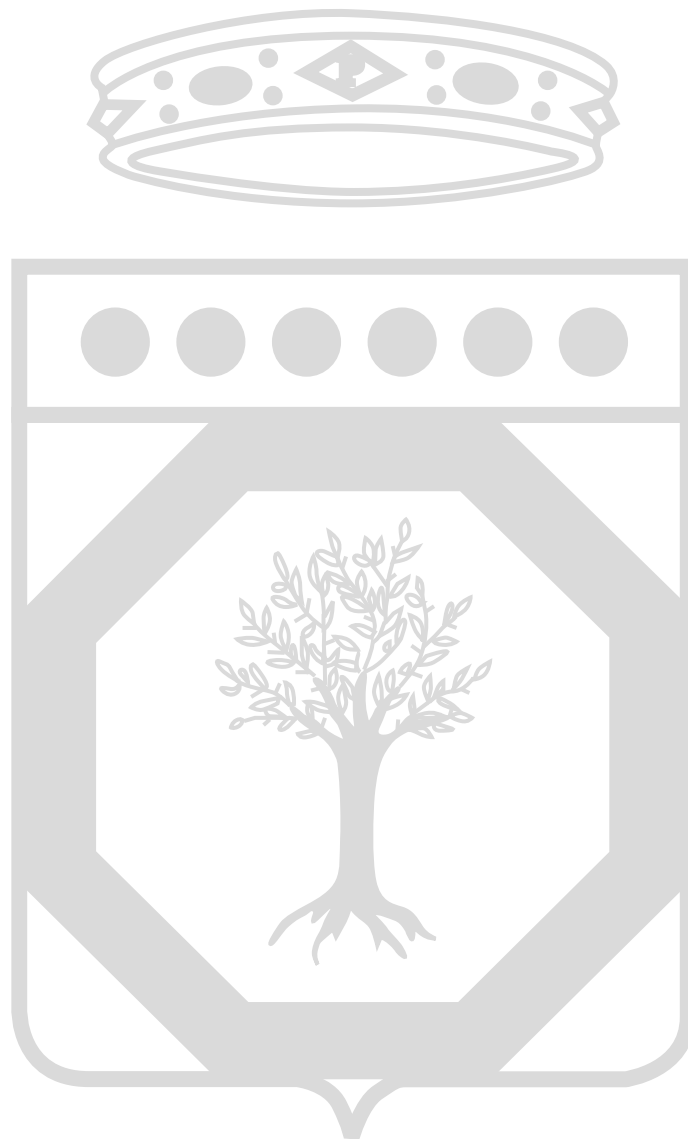
1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 novembre 2022

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)